



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 39 - 1 OTTOBRE 2025

Sommario

Atti parte 2

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/374 del 18.09.2025

PNRR M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” C2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Inv. 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’U.E. Next Generation EU. Avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31/01/2023. Adeguamento ai sensi del Decreto MASE Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del 10 luglio 2025, n. 209.

REGIONE ABRUZZO - DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPD019/150 del 05.09.2025

Legge n. 238 del 12.12.2016 - DGR n. 699 del 17.11.2020. Predisposizione della “Lista positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)”, valida per i vini DOP della Regione Abruzzo per la campagna vendemmiale 2025/2026.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: attraversamento elettrico staffato per mezzo di una canalina al ponte Via Ponte Sant’Angelo del Fiume Saline in agro del Comune di Città Sant’Angelo. Pratica n° PEI000337. Ditta richiedente: Società Agricola Semplice Di Luigi e Gaetano Imperato

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

Determinazione n. DPF023/12 dell’11 Settembre 2025

Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47. Reiscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali dell'Associazione "ENPA – ODV" – Sede legale ROMA – via Attilio Regolo n. 27. Rettifica della Determina DPF011/26 del 2 luglio 2025.

Determinazione n. DPF023/14 del 22 Settembre 2025

Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47. Assegnazione della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria.

REGIONE ABRUZZO - DPH - DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Determinazioni

Determinazione dirigenziale n. 753/DPH012 del 15.09.2025

art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2025 - RIF. VERBALE DI RIUNIONE DELLA C.R.P.L.DEL 21/05/2025.

CONSIGLIO REGIONALE

Atti del Consiglio Regionale

MOZIONE N. 7/Quinta Commissione del 2 Settembre 2025

“Introduzione della figura dell’Infermiere di processo nel pronto soccorso della Regione Abruzzo.”

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

Decreto di Occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio - Registro dei decreti del Dirigente dell’Ufficio Espropri n. 1 del 11 agosto 2025

Intervento di realizzazione parcheggio di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato - CUP C11B21008230006. PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONNESSA.

CITTÀ DI SAN SALVO

Atti degli Enti locali

Avviso

Avviso asta pubblica per vendita “Terreno di proprietà Comunale in Via Trignina”

COMUNE DI SCAFA

Atti degli Enti locali

Avviso

MESSA IN SICUREZZA E VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE DI SCAFA. CUP: D47H23001510001. Approvazione del P.F.T.E. ai sensi del D.Lgs. 36/2023 con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

START ENERGY S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra della potenza complessiva di 999,44 kW e relative opere di connessione e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH)



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio Energia e Sostenibilità

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: PNRR M2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” C2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Inv. 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” finanziato dall’U.E. Next Generation EU. Avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con D.G.R. n. 49 del 31/01/2023. Adeguamento ai sensi del Decreto MASE Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del 10 luglio 2025, n. 209.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, con il quale venivano disciplinati, tra l’altro, le modalità e i criteri generali per la concessione delle agevolazioni a valere sull’Investimento 3.1 finalizzate a sostenere la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
- il decreto del Direttore generale incentivi energia (MiTE DG-IE) del 23 dicembre 2022, n. 427 in attuazione di quanto previsto dall’ articolo 7, comma 2 del richiamato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, con il quale venivano definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province autonome, nonché lo schema del Bando tipo, di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto, finalizzato a fornire lo standard degli avvisi pubblici regionali e provinciali per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1;
- l’articolo 10, comma 1, del predetto Decreto 427 del 23 dicembre 2022, in attuazione del quale, ciascuna Regione e Provincia autonoma emanava un proprio Avviso pubblico redatto secondo lo schema del Bando tipo di cui all’Allegato 1 al medesimo decreto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2023 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, investimento 3.1 “produzione in aree industriali dismesse” - Approvazione avviso per l’attuazione a livello regionale e dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).”;

**DATO ATTO** che:

- l'Avviso in Allegato 1 alla D.G.R. 49/2023 recepisce lo schema e i contenuti del "bando tipo" trasmesso dalla Direzione Generale Incentivi Energia del M.A.S.E. alla Segreteria del Coordinamento Tecnico della Commissione Energia con nota prot. 4235 del 12 gennaio 2023;
- che la D.G.R. 49/2023 ha demandato al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio l'attuazione a livello regionale gli ulteriori adempimenti connessi con l'approvazione dell'avviso di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. medesima, nei termini stabiliti dall'art. 8 del decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPC025/025 del 31.01.2023 "*D.G.R. n. 49 del 31/01/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", investimento 3.1 "produzione in aree industriali dismesse" - Approvazione avviso per l'attuazione a livello regionale e dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)". Adempimenti per l'attuazione della misura. Pubblicazione avviso e definizione dei termini di apertura.*";

TENUTO CONTO che il decreto del Direttore generale programmi e incentivi finanziari (MASE DG-PIF) n. 209 del 10 luglio 2025 recante "modifica del circuito finanziario e chiarimenti sul fine lavori":

- modifica e integra l'Allegato 1 del decreto MiTE DG-IE n. 427 del 23 dicembre 2022 in particolare in relazione ai seguenti aspetti:
 - o ultimazione lavori e operatività, ovvero entrata in esercizio, degli interventi oggetto di agevolazione a valere sull'investimento 3.1 della M2C2, considerato che gli stessi constano di due componenti distinte e per ognuna di esse è opportuno definire puntualmente la data di ultimazione lavori e la data di entrata in esercizio;
 - o sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del termine, come sopra richiamato, di ultimazione ed entrata in operatività degli impianti agevolati, così come stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea (2023/C/101/03) del 17 marzo 2023;
- dispone che le Regioni adeguino gli Avvisi in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Direttore generale del 23 dicembre 2022, n. 427.

RILEVATO che il richiamato decreto MASE DG-PIF 209/2025 apporta le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato 1 del decreto MiTE DG-IE n. 427/2022:

a) all'articolo 5, comma 2:

i. la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) essere ultimati non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione dei lavori si intende:

1) relativamente all'impianto addizione asservito:

i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data relativa all'ultimazione dei lavori, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);



ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato;
2) relativamente all'elettrolizzatore, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato.”;

ii. dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14. Per data di entrata in esercizio s'intende:

1) relativamente all'impianto addizione asservito:

i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del rilascio della licenza l'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'apertura dell'officina elettrica di cui al decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii.;

ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10;

2) relativamente all'elettrolizzatore, la data della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 e ss.mm.ii.”;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) qualora non sia rispettato il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c-bis)”.

PRESO ATTO che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, decreto MASE DG-PIF del 10 luglio 2025, n. 209, rimangono valide ed efficaci in ogni sua parte le disposizioni di cui al decreto MiTE DG-IE del 23 dicembre 2022, n. 427;

RITENUTO opportuno adeguare l'avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 49 del 31.01.2023 alle modifiche e alle integrazioni disposte dal decreto direttoriale del 10 luglio 2025, n. 209, come previsto all'articolo 3 del medesimo decreto;

RILEVATO che le modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 non costituiscono pregiudizio alcuno alla procedura di selezione e concessione delle agevolazioni, che può ritenersi inalterata nella sostanza e nella forma, rappresentando le modifiche introdotte dei meri chiarimenti univoci delle disposizioni richiamate inerenti ai temi dell'ultimazione dei lavori e di operatività, ovvero dell'entrata in esercizio, degli interventi;

VISTE le disposizioni finali all'art. 21 dell'avviso approvato con D.G.R. n. 49 del 31/01/2023;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;



DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di modificare ed integrare l'avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPC025/025 del 31.01.2023, come di seguito:

a) all'articolo 5, comma 2:

i. la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) essere ultimati non oltre il 30 giugno 2026. Per data di ultimazione dei lavori si intende:

1) relativamente all'impianto addizione asservito:

i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data relativa all'ultimazione dei lavori, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA);

ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato;

2) relativamente all'elettrolizzatore, la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, che attesti il completamento delle opere dal punto di vista meccanico e civile, in coerenza con il progetto approvato.”;

ii. dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) entrare in esercizio entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14. Per data di entrata in esercizio s'intende:

1) relativamente all'impianto addizione asservito:

i. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data del rilascio della licenza d'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell'apertura dell'officina elettrica di cui al decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii.;

ii. per impianti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, la data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito con delibera di ARERA ARG/elt 124/10;

2) relativamente all'elettrolizzatore, la data della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 e ss.mm.ii.”;

b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:



“h-bis) qualora non sia rispettato il termine per l’entrata in esercizio degli impianti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c-bis)”.

2. di notificare il presente provvedimento ai beneficiari delle agevolazioni di cui alla Determinazione dirigenziale DPC025/051 del 05/02/2024.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURA e sul portale regionale nella pagina dedicata all’avviso.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli amministrativo-contabili previsti dall’ordinamento della Regione Abruzzo ed è pubblicato sul relativo sito istituzionale.

L’estensore

MICHELA TARANTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell’ufficio

ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



ITER N. 16880/25

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/150

DEL 05/09/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

OGGETTO: Legge n. 238 del 12.12.2016 - DGR n. 699 del 17.11.2020. Predisposizione della “Lista positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)”, valida per i vini DOP della Regione Abruzzo per la campagna vendemmiale 2025/2026.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE), che abroga tra gli altri il Reg. 1234/2007 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge n. 238 del 12.12.2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”. Testo unico del vino – Art. 31 comma 10, 11 e 13, che stabilisce la menzione di vigna seguita da un toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo per i vini a D.O., e che tali menzioni devono far parte di un elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante una procedura che ne comporta la pubblicazione;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 33/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATO in particolare l'art. 27 punto 1 lettera b) del Regolamento delegato (UE) N. 33/2019, che definisce “tradizionale” un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo stabilito in 5 anni.

VISTO i **Decreti del 19 gennaio 2023**, recanti le "Modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllata dei vini '**Montepulciano d'Abruzzo**', '**Cerasuolo d'Abruzzo**', '**Trebbiano d'Abruzzo**' e '**Abruzzo**'".

RICHIAMATO l'art.7 dei disciplinari di produzione che testualmente riportano che “Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata '**Montepulciano d'Abruzzo**', '**Cerasuolo d'Abruzzo**', '**Trebbiano d'Abruzzo**' e

'Abruzzo'" ad esclusione delle sottozone, non può essere utilizzata la menzione vigna.

PRESO ATTO che, con la modifica dei disciplinari di cui sopra, le menzioni di vigna sono previste solo nelle sottozone di ogni disciplinare;

VISTA la DGR n. 699 del 17.11.2020, avente ad oggetto "Applicazione della Legge 238 del 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio – Approvazione della riorganizzazione funzionale delle competenze regionali in materia di gestione del potenziale viticolo – Modulistica – Sanzioni. - DM n. 6899 del 30 giugno 2020 sui Vigneti eroici e storici";

VISTA la Determinazione DPH27/126 del 19/06/2012, con oggetto Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 articolo 6 comma 8. Modalità per la predisposizione dell'elenco positivo regionale delle menzioni di vigna per la campagna 2012/2013;

CONSIDERATO altresì che, nelle "Modalità per la predisposizione dell'elenco positivo regionale delle menzioni vigna", non era prevista la possibilità di utilizzare, quale "toponimo" tra le menzioni di "vigna", quelle relative a nomi di Comuni in quanto rispondenti ad un territorio troppo vasto, come anche confermato dalla nota n. 1843 del 19.10.2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. DPD022/30 del 29/08/2016; n. DPD022/34 del 05/09/2017; n. DPD022/30 del 29/08/2018; n. DPD019/160 del 28/08/2020; DPD019/185 del 31.08.2021, n. DPD019/144 del 31/08/2022, DPD019/147 del 24/10/2023 tutte relative alle liste positive annuali delle menzioni di vigna relative alle liste positive annuali delle menzioni di vigna;

PRESO ATTO delle richieste pervenute al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria nel corrente anno 2025, tendenti ad ottenere l'iscrizione nell'elenco positivo regionale, e nello "Schedario Viticolo";

TENUTO CONTO delle istruttorie effettuata dall'Ufficio OCM Vitivinicolo e Coordinamento Schedario Viticolo;

RITENUTO necessario procedere alla Predisposizione della "Lista Positiva delle Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna", valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2025/2026;

VISTA la "Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi Tradizionali di Vigna" (Allegato A), valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo della vendemmia 2025, predisposta e composta da n. 4 (quattro) facciate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di trasmettere il presente provvedimento, corredato dell'allegato A):

- ad AGEA per l'implementazione delle attività informatiche contenute nello "Schedario Viticolo", e necessarie alla redazione della "lista positiva delle menzioni di vigna", contenente il riconoscimento dei "Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna" della Regione Abruzzo"
- alla Struttura di Controllo autorizzata dal Ministero – Rina Agrifood sede di Pescara - per le attività di controllo sui vini a Denominazione di Origine della Regione Abruzzo;
- al MASAF - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare Ufficio Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione, per opportuna conoscenza;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99, ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) **di prendere atto** della nota n. 1843 del 19.10.2012, con la quale il Ministero, ai fini dell'iscrizione al registro dei "toponimi di vigna", conferma l'impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di "Vigna", come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
- 2) **di approvare**, per la campagna vendemmiale 2025/2026, la **"Lista Positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi tradizionali)"** valida per i vini DOP della Regione Abruzzo che, composta da n. 4 (quattro) facciate, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato A**);
- 3) **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - ad AGEA per l'implementazione delle attività informatiche contenute nello "Schedario Viticolo", e necessarie alla redazione della "lista positiva delle menzioni di vigna", contenente il riconoscimento dei "Toponimi e Nomi Tradizionali di vigna" della Regione Abruzzo"
 - alla Struttura di Controllo autorizzata dal Ministero – Rina Agrifood sede di Pescara - per le attività di controllo sui vini a Denominazione di Origine della Regione Abruzzo;
 - al MASAF - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare Ufficio Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione, per opportuna conoscenza;
- 4) **di disporre** la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- 5) **di stabilire** che la pubblicazione sul **"Sito Web"** della Regione Abruzzo avrà valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati;

Allegato A): *Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi Tradizionali di Vigna, valida per la campagna vendemmiale 2025- 2026.*

L'Estensore

Dott. Vincenzo COLONNA
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Vincenzo COLONNA
(F.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio DPD019

Dr. Carlo MAGGITT
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940000151008
Validità 05/05/2026

Allegati per Determinazione n. DPD019/150 del 05.09.2025

Allegato A alla Determinazione DPD019/150 del 05/09/2025 - LISTA TOPONIMI DI VIGNA

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-26/allegato-lista-toponimi-05-09-2025.pdf>

Hash: dbb1457e72bcd1f4e55ee00e648e77f5



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Pratica n° PEI000337

DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: Società Agricola Semplice Di Luigi e Gaetano Imperato

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTO il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

VISTA la domanda di concessione idraulica pervenuta in data 05/07/2025 prot. RA/0282602 ai sensi dell'art. 6, del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: Società Agricola Semplice Di Luigi e Gaetano Imperato

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento.

RENDE NOTO

Che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare la concessione idraulica per l'attraversamento elettrico staffato per mezzo di una canalina al ponte Via Ponte Sant'Angelo del Fiume Saline in agro del Comune di Città Sant'Angelo al foglio di mappa n. 42, a fronte della p.lla n. 768 ed in agro del Comune di Montesilvano al foglio di mappa n. 8 a fronte della p.lla 1516;

sul corso d'acqua: Fiume Saline;

dei Comuni di: Città Sant'Angelo (PE), Montesilvano (PE)

distinta in catasto al: Comune di Città Sant'Angelo (PE) foglio di mappa n.42 fronte particella n.768, Comune di Montesilvano (PE) foglio di mappa n.8 fronte particella n.1516

finalizzata a: connessione impianto fotovoltaico;

con la seguente destinazione d'uso: impianti elettrici di pubblica utilità



GIUNTA REGIONALE

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Ufficio di Pescara, sito in Via Catullo n.2, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. per informazioni è possibile contattare il Responsabile Ing. Mario Antonio Cerasoli, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara al n. 085.9181122;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, Via Catullo n. 2 – 65127 Pescara, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli
[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto
[firmato digitalmente]

**DETERMINAZIONE DPF023/12****DELL'11 SETTEMBRE 2025****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA****UFFICIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTROLLI IZS**

OGGETTO: Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47. Reiscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali dell'Associazione "ENPA – ODV" – Sede legale ROMA – via Attilio Regolo n. 27. Rettifica della Determina DPF011/26 del 2 luglio 2025.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 "Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- VISTO** in particolare l'art. 24 della suddetta legge "Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali";
- VISTA** la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche – costituite con atto pubblico – operanti nel territorio regionale;
- VISTO** il Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007; per quanto applicabile in urgenza dalla nuova L.R. n° 47/2013;
- CONSIDERATO** che il richiamato Disciplinare regola le modalità di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni e, in particolare, i requisiti che le stesse devono possedere, in relazione al tipo di Associazione;
- ACCERTATO** che il Disciplinare in argomento è stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007;
- RICHIAMATA** la precedente Determina di iscrizione DPF011/26 del 2 luglio 2025, con la quale è stata iscritta all'Albo l'Associazione richiedente e che nella stessa è stato riscontrato un errore nell'indirizzo di riferimento della sede operativa di Teramo;
- CONSIDERATO** che l'Associazione con nota prot. 2234/2025 ha chiesto la modifica della richiesta di iscrizione all'Albo;
- VISTA** la mail prot. RA/304174/25 del 21/07/2025 a firma del Presidente Nazionale dell'Associazione **ENPA sede di Roma**, con la quale si invia nuova istanza di iscrizione con l'indicazione di una nuova sede operativa nella provincia di Teramo;
- CONSIDERATO** che con precedente Determina n. DPF011/07 del 6.03.2025, l'Associazione **ENPA di Pescara** iscritta all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche al n° 18), è stata cancellata per effetto del punto 3 del Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 del 02.07.2007;
- DATO ATTO** che l'Associazione ENPA sede di Roma in parola ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 24 comma V della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 e, in particolare, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo Nazionale e Periferico e tenuto conto che si rivengono tutte le notizie e quanto previsto dal disciplinare approvato dalla Giunta regionale d'Abruzzo con propria Deliberazione n. 616 in data 02.07.2007;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione e la sua sostanziale conformità a quanto previsto dalla richiamata L.R. 47/2013 e del relativo disciplinare;

- RITENUTO** pertanto di accogliere le richieste in parola, giusta art. 24 della L.R. 47/2013, attribuendo alle stesse i numeri di iscrizione indicati nel dispositivo del presente provvedimento;
- RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
- VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di rettificare la precedente determina DPF011/26 del 2 luglio 2025 di iscrizione all’Albo dell’Associazione ENPA ODV –Sede legale ROMA – Via Attilio Regolo 27, con la quale è stata iscritta all’Albo l’Associazione richiedente e che nella stessa è stato riscontrato un errore nell’indirizzo di riferimento della sede operativa di Teramo;
2. di iscrivere all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, le seguenti Associazioni che ne hanno fatto richiesta, con attribuzione del numero di posizione sotto ad essa indicato:

EN.P.A.-ODV – Sede Legale Roma via Attilio Regolo n.2

con sede periferiche nei Comuni: **PESCARA**, Strada Valle Fuzzina 65

n. 18

CASOLI (CH), Via Montaniera, 41

n. 45

RAIANO (AQ), Via Tommaso da Celano 3

n. 46

Martinsicuro (TE), Via Pio La Torre 12

n. 47

3. di trasmettere copia della presente Determinazione – per opportuna conoscenza – alle Società Protezionistiche interessate, al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Locale di: Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara, Teramo, Avezzano-L’Aquila-Sulmona, ed ai Sindaci dei Comuni di: Casoli, Pescara, Raiano, Martinsicuro, ove hanno sede le ’Associazioni stesse;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)

*II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Petrucci
f.to digitalmente*

*L’ESTENSORE
Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente*

*IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dr.ssa Roberta Torlone
f.to elettronicamente*

Allegati per Determinazione n. DPF023/12 dell'11 Settembre 2025

Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche aggiornato all'11 settembre 2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-26/albo-regionale-delle-associazioni-protezionistiche-agg-all11-9-2025-signed.pdf>

Hash: fb2b4fdbf779eb564346e3ca62f73933



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF023/14**DEL 22 SETTEMBRE 2025****DIPARTIMENTO SANITA'****SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA****UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.**

OGGETTO: Legge Regionale 18 dicembre 2013 n. 47. Assegnazione della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.23 della Legge Regionale n.47 del 18 dicembre 2013 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

VISTO l'art.25 comma 3 della Legge Regionale predetta;

PRESO ATTO dell'istanza dell'Associazione **GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV** sede nazionale di Roseto degli Abruzzi, acquisita al protocollo regionale in data 04.03.2025 con n° RA/87673/25, per lo svolgimento di un corso di Formazione per Guardie Zoofile;

PRESO ATTO di una seconda istanza dell'Associazione, per lo svolgimento dello stesso corso, inviata in data 30.03.2025 e acquisita al protocollo regionale con il n° RA/130183/25 del 30.03.2025, con allegato il programma modificato e ritenuta la completezza del programma formativo indicato dalla stessa come previsto dalla normativa regionale richiamata;

PRESO ATTO che L'Associazione in parola ha fatto richiesta del corso in data (04.03.2025) e successivamente in data (30.03.2025), date antecedenti all'approvazione della Delibera 242 del 17.04.2025, e che la stessa non può avere effetto retroattivo;

VISTO CHE il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo ha provveduto a redigere la determinazione Dirigenziale del DPF011/12 del 3 aprile 2025, che autorizza l'Associazione **GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA - ODV** sede nazionale di Roseto degli Abruzzi allo svolgimento del corso di formazione per Guardie Zoofile;

VISTA la nota del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo-Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti - prot. RA/252182/25 del 17/06/2025 - che istituisce di fatto la Commissione d'esame del Corso in parola;

VISTO il Verbale degli esami finali del corso per Guardie Zoofile, trasmesso in data 07.07.2025 dal dr. Falconi Samuele, Dirigente Veterinario quale Presidente della commissione d'esame,

ACCERTATO che i candidati iscritti al corso (tranne uno) hanno superato gli esami finali, risultando idonei ad assumere la qualifica di Guardia Zoofila Volontaria ed hanno presentato regolare istanza di nomina alla Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTO l'art. 25 comma 4 della L.R. 18 dicembre 2013 n.47;

POSTO che le Guardie Zoofile Volontarie svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e dovranno essere munite di apposito tesserino di riconoscimento;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. L'assegnazione della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria, ai sensi dell'art.25 comma 4 della Legge Regionale n.47 del 18/12/2013, ai Signori riportati in allegato;
2. il rilascio alle predette Guardie Zoofile, di un tesserino di riconoscimento che avverrà a cura del Dirigente del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Abruzzo;
3. di dare atto che il tesserino di riconoscimento sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Abruzzo il quale, all'atto del rilascio, è tenuto:
 - a verificare la corrispondenza delle generalità e della fotografia del titolare;
 - ad accertare che il titolare apponga anche la propria firma sul tesserino stesso;
4. che le stesse svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e che,

nell'assolvimento dei propri compiti, se necessario, potranno richiedere l'intervento della Forza Pubblica;

5. di pubblicare il presente Provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Luigi Petrucci
(f.to digitalmente)

L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Roberta Torlone
(assente)

Allegati per Determinazione n. DPF023/14 del 22 Settembre 2025

Elenco regionale Guardie Zoofile Volontarie aggiornato al 22.09.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-26/elenco-regionale-guardie-zoofile-agg-al-22-09-2025-signed.pdf>

Hash: f83b5aec77289575494f29e887dcc1c3



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n°753 /DPH012 del 15/09/2025

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2025 - RIF. VERBALE DI RIUNIONE DELLA C.R.P.L.DEL 21/05/2025.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2016 che, all'art. 1, ha definito il *“Riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del Lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011”*, e che per la regione Abruzzo, comprende i seguenti Comuni della provincia di Teramo:
 - 1) Alba Adriatica
 - 2) Ancarano
 - 3) Civitella del Tronto
 - 4) Colonnella
 - 5) Controguerra
 - 6) Corropoli
 - 7) Martinsicuro
 - 8) Nereto
 - 9) Sant'Egidio alla Vibrata
 - 10) Sant'Omero
 - 11) Torano Nuovo
 - 12) Tortoreto
 - 13) Valle Castellana
- il Messaggio INPS del 10 dicembre 2015, n. 7358, ad oggetto *“Mobilità in deroga. Periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga. Chiarimenti”*;
- l'art. 2, comma 1, lett. f), punto 3) del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e successive integrazioni, che, al comma 11 dell'art. 44 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha aggiunto il comma 11-bis, il quale prevede che: *“in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”*;
- l'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che: *“le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1 del 1 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473, del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da*

comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

- la circolare n.13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha stabilito che la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un periodo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, può essere concessa senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre la medesima circolare prevede che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga;
- il verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, nel quale si è stabilito che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinario o un trattamento di mobilità in deroga. In relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa, è stato precisato che, anche per trattamenti di mobilità, si farà riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore. In relazione alla "contestualità" delle misure di politiche attive cui fa riferimento la circolare n. 13 del 27/06/2017, si concorda che la stessa può essere intesa con una certa elasticità;
- la circolare INPS n. 159 del 31/10/2017, ad oggetto *"Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n.96. Circolare n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti"*;
- la nota prot. 0000634, del 19/01/2018 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con riferimento al comma 139 dell'art. 1 della L. 205/2017, ha comunicato alle regioni interessate che, per tutti gli aspetti applicativi della norma, si rimanda a quanto stabilito nelle circolari n. 30 del 14.10.2016 e n. 7 del 24.03.2017 per il trattamento di CIGS e n. 13 del 27.06.2017, per il trattamento di mobilità in deroga;
- le note prot. 8281 del 17/05/2018 e prot. 8440 del 18/05/2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione III – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, di chiarimenti in merito ai casi in cui un lavoratore, durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si rioccupi con contratto a tempo determinato;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha stabilito che *"Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"*;
- il messaggio INPS n. 2066 del 30/06/2025, ad oggetto *"Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti"*.

CONSIDERATO CHE la competente Direzione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 2065 del 05/02/2025 ha comunicato che, a seguito puntuale verifica con INPS, le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, alla medesima data, ammontano a € 15.402.874,21.

RICHIAMATO il verbale della Commissione Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (CRPL) del 21 Maggio 2025 – Accordo Quadro - ad oggetto *"Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno – annualità 2025 -Trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis del D. Lgs. 148/2015 e Trattamento di Mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96 – Rif. L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"* che, in funzione delle risorse residue, ha disposto la concessione/proroga della mobilità in deroga per un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei lavoratori dell'Area di Crisi industriale complessa Val Vibrata Valle del Tronto Piceno, che alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari

di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e ai quali scade la mobilità ordinaria, ex legge 223/91 e la mobilità in deroga entro il 31/12/2024 e, nell'anno 2025, entro il 30/12/2025 e definito il piano regionale di politiche attive;

CONSIDERATO CHE, a seguito degli interventi di integrazione salariale e di mobilità in deroga, già impegnati con le suddette risorse finanziarie, per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 le risorse disponibili, al netto delle richieste di mobilità in deroga per le quali è stata già verificata la sostenibilità finanziaria e delle somme impegnate per i trattamenti di cigs, sommate alle risorse finanziarie già in essere ammontano ad € 15.402.874,21, da poter utilizzare per ulteriori interventi di integrazione salariali ai sensi dell'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 e interventi di mobilità in deroga, ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

PRESO ATTO che le Regioni Marche ed Abruzzo, con note del 15/01/2018 (Regione Marche) e del 18/01/2018 (Regione Abruzzo), al fine di minimizzare il disagio operativo dei lavoratori beneficiari di mobilità in deroga, hanno concordato di somministrare le politiche attive del lavoro ai lavoratori residenti nella regione Marche, ma licenziati da aziende ubicate in regione Abruzzo e, viceversa per i lavoratori residenti nella regione Abruzzo, ma licenziati da aziende ubicate nella regione Marche;

CONSIDERATO CHE:

- sono state effettuate le verifiche per ogni nominativo beneficiario sul Sistema Informativo Percettori (SIP) dell'INPS;
- successivamente i nominativi dei lavoratori interessati dal provvedimento di mobilità in deroga per l'anno 2025, sono stati inviati ai CPI competenti, della regione Abruzzo, come da comunicazioni agli atti, che hanno provveduto alla somministrazione delle politiche attive individuate nel piano regionale approvato dalla medesima Regione;

RICHIAMATA la nostra nota prot. RA/DPH012 n.0348951/25 del 03/09/2025 con la quale, in riferimento alla Circolare n. 13 del 27/06/2017, per quanto di competenza, sono stati inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro (verbale CRPL – Accordo Quadro - del 21/05/2025) e l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso, riferiti all'annualità 2025, (all. 1RA_2025), per un importo complessivo, massimo, pari ad € 275.289,84 (duecentosettantacinquemiladuecentootantanove/84), ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/06/2017, n. 96, al fine della verifica della sostenibilità finanziaria. Si rappresenta inoltre che la stima della spesa è la risultante del parametro già utilizzato per l'anno 2024, pari ad € 1.638,63 mensili come da nota n.2589 del 14/02/2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PRESO ATTO della nota di risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot.n.0358368/25 DPH012 del 10/09/2025, che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha comunicato che il trattamento di mobilità in deroga, pari ad € 275.289,84 per l'anno 2025, risulta finanziariamente sostenibile;

RITENUTO,

- in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale CRPL del 21/05/2025 e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.n. 2065 del 05/02/2025, con le risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Abruzzo pari ad € 15.402.874,21, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale CRPL – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 275.289,84 (duecentosettantacinquemiladuecentootantanove/84), per l'anno 2025 "All. 1RA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "1RA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;

Nell'ambito delle competenze della Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale CRPL – Accordo Quadro - del 21/05/2025 e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0358368/25 DPH012 del 10/09/2025, con le risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Abruzzo, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare le istanze di mobilità in deroga, presentate ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale CRPL – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruite positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 275.289,84 (duecentosettantacinquemiladuecentoottantanove/84), per l'anno 2025 "All. IRA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai medesimi beneficiari in elenco, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "IRA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;
 3. trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
 - all'Assessore al Lavoro, Attività Produttive e Ricerca Industriale;
 4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
 5. precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro – DPH012 – Ufficio Crisi Aziendali del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – DPH – Via Passolanciano, 75 - Pescara.
- =====

L'Estensore
Dott.ssa Gabriella Toscano
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Azzariti
firmato digitalmente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

V COMMISSIONE

“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”

XII LEGISLATURA

SEDUTA DEL 2 SETTEMBRE 2025

Presidente: Paolo Gatti

Consigliere Segretario: Marilena Rossi

	ASS.		ASS.
Gatti Paolo		Scoccia Marianna	
Verrecchia Massimo		Di Marco Antonio	X
D'Addazio Leonardo		Mariani Sandro	X
Rossi Marilena		Pepe Dino	
Prospero Francesco	X	Taglieri Sclocchi Francesco	
Marinucci Luciano		Cavallari Giovanni	
Lugini Gianpaolo	X	Menna Vincenzo	
Di Matteo Emiliano	X	Pavone Enio	
La Porta Antonietta		Monaco Alessio	
Mannetti Carla		D'Amico Luciano	

Sono altresì pervenute deleghe dei Consiglieri: Lugini delega Marinucci, Prospero delega Rossi M., Di Matteo delega La Porta.

MOZIONE N. 7/Quinta Commissione

OGGETTO: “Introduzione della figura dell’Infermiere di processo nei pronto soccorso della Regione Abruzzo.”

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la Mozione n. 7 del 24/06/2025 a firma del Consigliere Taglieri Sclocchi recante: “Introduzione della figura dell’Infermiere di processo nei pronto soccorso della Regione Abruzzo”;

Richiamato l’Art. 150 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

Udita l’illustrazione del proponente;

All’unanimità dei Consiglieri presenti

Hanno votato a favore i consiglieri: Gatti, Verrecchia, D’Addazio, Rossi + Prospero, Marinucci + Lugini, La Porta + Di Matteo, Mannetti, Scoccia, Taglieri, Cavallari, Menna, Pavone e D’Amico.

L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

- I Pronto Soccorso della Regione Abruzzo, come testimoniato da numerose segnalazioni, dati ufficiali e richiami sindacali, versano in condizioni critiche, caratterizzate da carenza di personale, sovraffollamento cronico, lunghe attese, mancata presa in carico tempestiva e discontinuità nella transizione dei pazienti tra ospedale e territorio;
- queste criticità producono un forte disagio sia per gli operatori sanitari, che lavorano in condizioni di stress continuo, sia per i cittadini, che spesso non ricevono risposte adeguate o in tempi compatibili con le loro necessità di cura;
- per affrontare tali problematiche, è necessario adottare strumenti innovativi di gestione dei flussi e dei processi interni ai dipartimenti di emergenza-urgenza, in grado di coniugare l’efficienza organizzativa con la centralità della persona;
- l’evoluzione dei bisogni di salute della popolazione e l’aumento della complessità clinica dei pazienti richiedono una riorganizzazione dei modelli assistenziali, fondata sull’integrazione multiprofessionale, sull’appropriatezza dei percorsi e sull’efficienza dei processi clinico-assistenziali;

OSSERVATO CHE:

- in alcune regioni italiane, è stata introdotta con successo la figura dell’**infermiere di processo**, un professionista infermiere con competenze specifiche in ambito gestionale, organizzativo e assistenziale, che opera a supporto dei percorsi clinici all’interno del pronto soccorso, contribuendo a ridurre i tempi di attesa, migliorare l’appropriatezza dell’assistenza e garantire la continuità delle

cure;

- l'infermiere di processo non si sostituisce alle competenze cliniche tradizionali, ma agisce come figura trasversale con un ruolo di coordinamento tra triage, aree di osservazione, ricoveri e dimissioni, facilitando la presa in carico del paziente e l'efficienza delle decisioni clinico-assistenziali;
- numerose evidenze e sperimentazioni in ambito nazionale hanno dimostrato come l'introduzione dell'infermiere di processo incida positivamente sugli **indicatori di performance** (tempi di attesa, accessi inappropriati, permanenza in pronto soccorso, tempi di ricovero), sulla soddisfazione dell'utenza e sull'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali;
- l'infermiere di processo rappresenta un'evoluzione naturale della professione infermieristica, in linea con le indicazioni normative nazionali in materia di autonomia, responsabilità e formazione avanzata, e risponde ai principi della **Sanità di iniziativa**, orientata alla presa in carico precoce e alla gestione attiva dei bisogni di salute;

CONSIDERATO CHE:

- La figura dell'infermiere di processo è già realtà in diverse regioni italiane, soprattutto in Puglia, Emilia-Romagna e Lombardia, con sperimentazioni e implementazioni anche in Piemonte, Marche, Liguria e Toscana. La diffusione sembra destinata ad ampliarsi, vista l'efficacia dimostrata nella gestione dei flussi e nella qualità dell'assistenza in pronto soccorso
- l'adozione di questa figura professionale può rappresentare, per la Regione Abruzzo, un'opportunità concreta per migliorare la qualità dei servizi offerti, ridurre il carico di lavoro improprio sui medici di pronto soccorso e integrare meglio le attività ospedaliere con i servizi sanitari territoriali;
- il riconoscimento formale e regolato dell'infermiere di processo dovrebbe prevedere criteri chiari di selezione, formazione e aggiornamento professionale, assicurando competenze avanzate in ambito organizzativo, gestionale e clinico-assistenziale;
- una sperimentazione iniziale monitorata attraverso un sistema di **valutazione basato su indicatori oggettivi**, può fornire alla Regione un quadro concreto dell'efficacia di questo strumento, consentendo un'eventuale estensione del modello a livello regionale;

Tanto premesso, osservato e considerato, **il Consiglio Regionale IMPEGNA il Presidente e la Giunta Regionale** ad assumere tutte le iniziative necessarie per:

1. introdurre formalmente la figura dell'**infermiere di processo** nei pronto soccorso della Regione Abruzzo, valorizzandone il ruolo all'interno dei percorsi clinico-assistenziali e promuovendone l'integrazione con le attività sanitarie territoriali per un più efficace indirizzamento dei pazienti;
2. definire, con il coinvolgimento degli Ordini professionali e delle Aziende sanitarie, un **percorso formativo dedicato** per gli infermieri che intendano accedere a questo ruolo, fondato su criteri di competenza, esperienza e aggiornamento continuo;
3. promuovere un **progetto sperimentale regionale**, che preveda l'introduzione dell'infermiere di processo in almeno un pronto soccorso per ciascuna ASL abruzzese, accompagnato da un piano di

monitoraggio basato su indicatori di performance, di riduzione dei tempi di attesa, di qualità assistenziale e di soddisfazione dell'utenza;

4. favorire la **collaborazione tra strutture ospedaliere e servizi territoriali**, affinché l'infermiere di processo possa fungere da figura-ponte per il miglioramento della presa in carico e della continuità assistenziale del paziente;
5. includere tale innovazione tra le azioni strategiche previste nei prossimi aggiornamenti del Piano sanitario regionale, nell'ottica di una sanità pubblica più moderna, sostenibile ed efficiente.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Marilena Rossi

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo Gatti



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

Dipartimento II - Ricostruzione

Settore 6.II - Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza del lavoro

Servizio 9.6.II - Viabilità ed Autoparco, Sicurezza Stradale, Segnaletica e valorizzazione delle frazioni

Decreto di Occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio

Registro dei decreti del Dirigente dell'Ufficio Espropri n. 1 del 11 agosto 2025

*ex art. 22-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per la pubblica utilità approvato con d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*

a favore di Comune di L'Aquila avente sede in L'Aquila, beneficiario, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di L'Aquila occorrenti per far luogo ai lavori in oggetto.

Oggetto: *Intervento di realizzazione parcheggio di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato - CUP C11B21008230006.*

PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONNESSA.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri

Premesso che:

- con *deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 20 dicembre 2024*, immediatamente eseguibile, è stato adottato, ai sensi degli artt. 151 e 174 del *decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e s.m.i., il Documento Unico di Programmazione – DUP per il triennio 2025-2027;
- con successiva *deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 20 dicembre 2024*, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e i relativi allegati, ai sensi dell'art. 174, comma 3, *decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e ss.mm.ii.;
- con *deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 30 dicembre 2024*, immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 *decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e s.m.i., il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027;

Premesso altresì che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 19 giugno 2023 è stata aggiornata la macrostruttura comunale in vigore dal 1° luglio 2023;
- con decreto Sindacale n. 114 del 30 dicembre 2024, prot. n. 138164/2024, si è disposto di conferire all'arch. Vincenzo Tarquini l'incarico dirigenziale del Settore "6.II - Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post – sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro", nel quale è incardinato anche l'Ufficio Espropri Comunale;
- il Piano di Ricostruzione della Città dell'Aquila, approvato con intesa del 31 agosto 2012 ex art. 14, co.5 bis, L.77/2009, individua tre ambiti di intervento ai sensi del Decreto del Commissario per la Ricostruzione



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

n.3/2010, e più precisamente: *Ambito A – Centro Storico, Ambito B – Aree a fattibilità “a breve”, Ambito C – Aree “frontiera”*;

- sono ricomprese nell’Ambito C quelle aree, a ridosso delle mura urbane, delle quali il Piano di Ricostruzione ha inteso cogliere la forte vocazione di creare continuità funzionale fra centro e periferia attraverso i cosiddetti “progetti strategici”, e tra queste l’area di “Viale della Croce Rossa”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6 aprile 2004 è stato approvato il *Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”*, redatto sulla base della perimetrazione di cui alla delibera consiliare n. 31 del 9 marzo 2004;

- con *decreto del Presidente della Provincia n. 76 del 30 dicembre 2016*, pubblicato sul BURA ordinario n. 3 del 18 gennaio 2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 34 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli art. 8-bis e 8-ter della legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983, nei rispettivi testi in vigore, l’accordo di “*Programma di recupero urbano Viale della Croce rossa*”, sottoscritto dal Comune dell’Aquila e dalla Provincia dell’Aquila in data 10 novembre 2016, ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 5 dicembre 2016;

- l’Accordo di “*Programma di recupero urbano Viale della Croce Rossa*” è ricompreso all’interno del programma innovativo in ambito urbano denominato “*Contratto di Quartiere II*” finalizzato alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all’adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e occupazionale, nonché al recupero o ricostruzione di manufatti colpiti da eventi sismici o calamità;

- ai sensi dell’art. 7 dell’accordo di programma, lo stesso “[...] ha durata e termina con la completa realizzazione delle opere di cui al progetto e col definitivo adempimento di tutti gli obblighi assunti [...]”.

- sulla scorta delle nuove esigenze, l’Amministrazione ha dato indirizzo, al “*Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata*”, di avviare la progettazione per la riqualificazione urbana e la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio del centro storico come da *deliberazione di Giunta n. 344 del 24 luglio 2023* di approvazione del *Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)*, per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

- in data 16 aprile 2024 il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto è stato depositato presso l’ufficio proponente, ovvero il “*Settore Ricostruzione Privata – Urbanistica – Servizio PRG e Piani Attuativi*” di questa Autorità Espropriante, in via Avezzano 11 in L’Aquila, e ne è stato dato avviso agli intestatari catastali delle proprietà private interessate, ai sensi del *comma 4 dell’art. 16 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico Espropri*”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

- con deliberazione di Consiglio Comunale 10 marzo 2025 n. 38 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’ “*Intervento di realizzazione parcheggio di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato - CUP C11B21008230006*”, e contestualmente è stata adottata la *variante semplificata al piano regolatore comunale vigente ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*; lo stesso Consiglio Comunale, previo precedente avviso ex art. 11 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 nei termini di legge, ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni privati interessati dall’intervento in oggetto,



reiterandolo dove necessario;

▪ il livello di progettazione dell'elaborato sopra approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo Unico Espropri" e dell'art. 41, comma 6, lett. e), del d.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici", tenuto conto dell'elenco degli elaborati progettuali specificati nell' "Allegato I.7" di quest'ultimo, prevede tutti i contenuti previsti e significativi, ai fini della procedura espropriativa, già previsti nei precedenti livelli di progettazione preliminare e definitiva della normativa previgente al nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

▪ pertanto, l'approvazione del provvedimento di cui sopra comporta, in quanto anche idoneo a tal fine a norma del rammentato art. 12, la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in oggetto, nondimeno dichiarata esplicitamente nel dispositivo del provvedimento stesso;

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale 26 maggio 2025 n. 69 è stato reso efficace il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica di cui sopra e le relative statuizioni;

▪ dell'avvenuta approvazione del provvedimento comportante la dichiarazione di pubblica utilità, **efficace dal 26 maggio 2025**, agli intestatari catastali delle proprietà private coinvolte, ovvero agli eredi legittimi rintracciati in base:

1. agli atti dei Registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate;

2. ai dati dell'Anagrafe comunale ufficiale acquisiti dall'applicazione informatica di servizio "Sicr@Web", messa a disposizione dal Comune di L'Aquila;

3. ai dati acquisiti dall'applicazione informatica di servizio "Siatel v2.0 - Punto fisco", messa a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate;

è stato dato l'avviso prescritto ex art. 17, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno; lo stesso evento è stato comunicato all'ufficio regionale ex comma 1 dell'art. 14 del richiamato "Testo Unico Espropri", secondo le disposizioni del successivo comma 3;

Rilevato che dal servizio proponente e fino all'attualità:

▪ quali eventuali osservazioni al procedimento o alla quantificazione delle indennità proposte nel piano particellare d'esproprio approvato con il progetto di fattibilità tecnico economica, sono state acquisite:

1. nota prot. 82169 del 29 luglio 2025 con la quale:

1.1. i firmatari:

1.1.1. sig. S.L., in qualità di rappresentante delle parti comuni della pratica di ricostruzione AQ-BCE-60425 e Procuratore Speciale di uno dei proprietari sig. A.D., giusta procura rep. 86475 del 08 agosto 2013;

1.1.2. sig. A.D., in qualità di comproprietario per diritti pari ad un mezzo del terreno censito al mappale n. 737 del foglio 80, superficie catastale di 140 metri quadrati;

1.2. comunicano che il progetto presentato con la pratica di ricostruzione di cui sopra, ormai approvato ed in fase di pagamento degli oneri concessori, risulterebbe decisamente compromesso dall'esproprio del terreno di cui sopra;

1.3. propongono il frazionamento del terreno che resterebbe per lo stretto necessario, ovvero un



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

terzo della superficie catastale, all'attuale proprietà, e per i restanti due terzi disponibile per l'esproprio;

1.4. dichiarano, in caso di accettazione della proposta, di volersi accollare le spese di frazionamento del terreno;

1.5. dichiarano altresì, alla stessa condizione, di rinunciare a "qualsivoglia indennizzo" proponendo, pertanto, una cessione gratuita della porzione da espropriare;

2. nota prot. 78959 del 21 luglio 2025, inviata dall'avv. Francesco Bafile dello Studio Legale Bafile di L'Aquila, per conto dei proprietari dei terreni censiti al N.C.T., mappali n.i 2330, 2331 e 399 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila, con la quale:

2.1. è contestata la stima dell'indennità offerta nel piano particellare d'esproprio approvato con il progetto di fattibilità tecnico economica;

2.2. è allegata, ai fini *del comma 10 dell'art. 16 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*, la relazione di stima sintetica del valore venale di uno dei terreni, ovvero quello censito con mappale n. 2330 del foglio 80, a firma del geom. P. B., per l'importo complessivo di 38.000 €, ovvero 25,00 €/mq;

2.3. si dichiara che i proprietari deleganti, D. T. E e D. T. A., come anche gli altri comproprietari, in difetto di revisione della stima, non si asterranno dal proporre ricorso *ex art. 42 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*;

3. nota acquisita all'e-mail istituzionale "*urbanistica@comune.laquila.it*", inviata a firma delle sig.re R. C. e R. S. dall'indirizzo e-mail "*caterina.reitano@gmail.com*", comproprietarie del terreno censito al N.C.T., mappali n. 2270 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila, con la quale:

3.1. si segnalano accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sul valore dichiarato nell'atto di acquisto del terreno, esibendo un'attualizzazione della stima molto superiore al valore attribuito nel p.p.e.;

3.2. si segnalano manufatti di recinzione asseritamente legittimati da concessione edilizia comunale;

3.3. si segnala un parere della Soprintendenza, "nulla osta" alla realizzazione di un capanno per ricovero attrezzi;

3.4. si segnala un complessivo stato attuale dei luoghi con evidenza su due box metallici, uno principale ed uno di servizio, con relative opere pertinenziali, presumibilmente a destinazione commerciale, senza indicare date di realizzazione delle opere relative;

3.5. si forniscono altresì dati di registro di una serie di contratti di affitto del lotto nello stato sopra sinteticamente descritto;

▪ quale riscontro alle osservazioni di cui al precedente punto 2.) lo stesso ufficio proponente ha trasmesso la nota *prot. 82758 del 30 luglio 2025* nella quale:

1. accoglie sostanzialmente la richiesta formulata nell'osservazione di cui al punto 1.);

2. rimanda al progetto esecutivo in corso di redazione l'onere di stabilire la parte da non espropriare a tutela sia del progetto pubblico in oggetto, sia di quello privato già autorizzato dal Comune;

▪ null'altro è stato acquisito nel corso della redazione del presente decreto, se non richieste di appuntamento con il responsabile del procedimento, al fine di acquisire informazioni generiche sui riscontri



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

alla comunicazione ricevuta e sul prosieguo della procedura espropriativa, nonché qualche generica comunicazione di voler stipulare una cessione volontaria, ovviamente da confermare e dichiarare secondo legge;

Dato atto che:

- già negli atti approvati, gli organi deliberanti di questa Autorità Espropriante hanno disposto una procedura espropriativa comunque d'urgenza, *ex art. 22-bis del testo unico*;
- al progetto di fattibilità tecnico economica approvato sono allegati:
 1. il piano particellare d'esproprio delle proprietà interessate dalla procedura espropriativa, elaborato "Tavola pe101 – rev. Settembre 2024";
 2. la "Tavola vt101";
 3. la "Tavola rp101" relativa al rilievo dello stato di fatto del sito dell'intervento;
 - il rilievo dello stato di fatto si è limitato ad indicare sagome di manufatti/fabbricati non meglio identificati, non riportati al N.C.E.U. e nel piano particellare d'esproprio approvato, dei quali, come detto nel **Cap. 9** della relazione di stima per la determinazione dell'indennità provvisoria d'esproprio, non si è tenuto conto nel determinare i valori venali risultati della stessa stima, salvo integrazioni della stessa ad avvenuta dimostrazione della legittimità delle opere eseguite;
 - ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, a meno che non venga accettata irrevocabilmente l'indennità offerta con il presente decreto, il valore delle opere, che risulteranno legittime in base alle ulteriori ricerche che effettuerà l'Ufficio Proponente, aumenteranno il valore venale del terreno del quale sono accessioni dirette;
 - al contrario, il costo delle opere di rimozione delle opere non legittime, se non effettuato direttamente dai, o a carico dei proprietari dei terreni, dovrà essere detratto dall'indennità offerta in questa sede;

Ritenuto che, stante la giurisprudenza consolidata, che ha sempre dato valore prevalente alla stima tramite confronto comparativo dei *subject* di stima con i precedenti rintracciati, il calcolo dell'indennità d'esproprio *ex art. 22-bis, comma 1, secondo paragrafo, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*, nel caso in oggetto, quantunque determinata d'urgenza e senza particolari indagini e formalità, dovesse avere comunque un grado di approfondimento tale da considerare almeno la distinzione fra diverse destinazioni urbanistiche dei terreni coinvolti, dovesse fare riferimento, per quanto possibile, ad atti precedenti di trasferimento di proprietà assimilabili, dovesse avere un complessivo livello di accuratezza idoneo anche a limitare contenziosi giudiziari, nell'ottica di conseguire possibilmente anche un'economia del procedimento espropriativo;

Dato atto altresì che:

- l'Ufficio Espropri Comunale, a firma dell'Istruttore Direttivo Tecnico Antonello Centi Pizzutillo, ha redatto la relazione di stima già inviata per e-mail istituzionale il 2 agosto 2025, poi re-inviata, ai fini dell'acquisizione, al *protocollo n. 87366 del 10 agosto 2025*:
 1. al Dirigente dello stesso Ufficio Espropri Comunale;



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

2. al Dirigente del “Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)”, e R.U.P. di realizzazione dell’intervento in oggetto;

▪ con determinazione del Dirigente del “Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)” n. 3774 del 6 agosto 2025 è stato rimodulato il quadro economico riassuntivo dell’intervento “Intervento di realizzazione parcheggio di viale della Croce Rossa con impianto di risalita meccanizzato - CUP C11B21008230006”, prevedendo un importo, allo stato prevedibile, per il finanziamento complessivo che copre le indennità offerte con il presente decreto (ed oneri relativi), come elencate nell’ “Allegato 1 – privacy”, parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;

▪ la **Tabella 1** dell’ “Allegato A1/4” dell’ “Allegato A” della relazione di cui sopra espone la stima del valore venale complessivo dei terreni, elencati nel piano particellare d’esproprio approvato con il P.F.T.E., pari a **697.483,85 €** (calcolata senza arrotondamenti dei conti effettuati tramite fogli di calcolo Excel e dei relativi risultati parziali esposti e stampati negli stessi allegati della relazione);

▪ il **Cap.11** della relazione di stima del valore venale dei terreni sito dell’intervento, paragrafo 2, punti 2.) e 3.):

1. avverte come sia pari a circa il 10% l’alea stimabile standard, applicabile anche in questo caso;
2. la prassi giurisprudenziale consolidata riguardo la necessità che l’indennizzo rappresenti “un serio ristoro” del valore venale del bene, ovvero che sussista “l’esigenza che l’indennità si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene”;

Ritenuto altresì di poter:

▪ **stabilire**, in considerazione di quanto sopra e fatte salve le eccezioni di cui si dirà in seguito, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1, secondo paragrafo, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, le seguenti indennità d’esproprio unitarie per ogni tipo di destinazione urbanistica attuale, incidente in tutto o in parte, sui terreni sito dell’intervento in oggetto:

1. **Art. 7** delle N.T.A. del P.R.U. di viale della Croce Rossa – “Zona di ristrutturazione”: **125,00 euro al metro quadrato;**
2. **Art. 8** delle N.T.A. del P.R.U. di viale della Croce Rossa - “Zona destinata a viabilità e parcheggio”: **32,50 euro al metro quadrato;**
3. **Art. 4** delle N.T.A. del P.R.U. di viale della Croce Rossa – “Zona a verde pubblico attrezzato “Parco di Porta Branconio””: **21,50 euro al metro quadrato;**
4. **Art. 4** delle N.T.A. del P.R.U. di viale della Croce Rossa – “Zona a verde pubblico attrezzato “Parco di Porta Branconio”, in area sottoposta al vincolo di tutela delle mura urbane dal D.D.R. n. 18 del 20 ottobre 2014: **9,50 euro al metro quadrato;**

▪ **escludere** dal presente decreto, considerato il riscontro prot. 82758 del 30 luglio 2025 di cui sopra, e rinviare a successivo atto dopo l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento, l’occupazione preordinata all’esproprio del terreno di cui al mappale n. 737 del foglio 80 del comune censuario di L’Aquila, già inserito nel piano particellare d’esproprio approvato con il P.F.T.E.;

▪ **stabilire**, per quanto al terreno iscritto al N.C.T., mappale n. 402 del foglio 80 del comune censuario di



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

L'Aquila, intestato:

1. al Comune di L'Aquila concedente;
 2. a diversi livellari, o comproprietari con quota imprecisata;
- a) che l'offerta rimane quella di 9,00 euro al metro quadrato indicata nel piano particellare d'esproprio, ed in questa sede se ne prende atto, solo ed esclusivamente;
- b) che l'offerta stessa, in tale misura, in mancanza di trasmissione di atti che qualifichino la tipologia di diritto di livello, oltre che l'esistenza giuridica attuale del diritto in capo agli intestatari catastali, fatte salve comunque ulteriori diverse successive determinazioni, potrebbe essere depositata alla Cassa Depositi e Prestiti;
- **stabilire** che, per quanto al terreno iscritto al N.C.T., mappale n. 383 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila, intestato alla Provincia di L'Aquila, pur procedendo all'occupazione dello stesso, allo stato, non è prevista offerta di indennità d'esproprio, in quanto l'ufficio proponente ha l'intenzione di perseguire l'applicazione *dell'art. 5, ultimo paragrafo, dell'Accordo di Programma citato sopra*, giusta precedente nota 70838 del 27 giugno 2025 di comunicazione/notifica dell'atto che ha approvato il progetto comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in oggetto;

Preso atto della relazione integrativa dell'Ufficio Espropri Comunale, acquisita al prot. 87367 del 10 agosto 2025, e condiviso le motivazioni in merito all'edificabilità di fatto del terreno iscritto al N.C.T., mappale n. 5296 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila, per la porzione di esso destinata a "*Zona di ristrutturazione*" ex art. 7 delle N.T.A. del "*Piano di Recupero di viale della Croce Rossa*"; fatta salva ogni altra documentazione probante che l'espropriando dovesse far pervenire all'ufficio procedente nel prosieguo della procedura espropriativa d'urgenza *ex art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*;

Ritenuto infine di poter:

- **approvare**, in attuazione di quanto sopra illustrato, l' "*Allegato 1 – Privacy*" del presente decreto, quale sua parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco delle indennità offerte a favore degli intestatari catastali, in relazione ai rispettivi diritti sui terreni da occupare;
- **notificare** il presente atto agli intestatari catastali, se viventi e reperibili, nonché ai potenziali legittimi eredi ai quali è stata già inviata la comunicazione dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, *ex art. 17 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*;
- **stabilire** che l'Ufficio proponente, anche a valere sugli incarichi professionali esterni già affidati, oppure su mezzi e personale dell'Amministrazione, coadiuvi opportunamente l'Ufficio Espropri Comunale nell'accertamento dello stato di consistenza specialmente dei fondi edificati, ancorché illegittimamente, comunicando eventualmente le spese di rimozione da detrarre dalle indennità provvisorie d'esproprio stabilite come sopra; e che lo stesso accertamento avvenga, anche successivamente all'immissione in possesso, prima di procedere alla rimozione delle opere legittime o illegittime;

Visti:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), e segnatamente l'art. 107 sulle



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

funzioni della dirigenza, art. 109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184;

- lo Statuto comunale modificato con atto di Consiglio Comunale n. 138 dell'11 novembre 2005 ed in particolare l'art. 49 dello stesso circa i compiti e le funzioni attribuite ai dirigenti comunali;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (*Testo Unico Espropri*);
- il d.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei Contratti Pubblici*";
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

ATTESO che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

VERIFICATO il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DECRETA

Art. 1. Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2. Di dare atto, come già rammentato in premessa, che:

Sez. 2.01 il provvedimento, con il quale è stato approvato il vincolo preordinato all'esproprio ed il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto, è la deliberazione di Consiglio Comunale 10 marzo 2025 n. 38, della quale la stessa Assise Civica ha dichiarato l'efficacia con *deliberazione di Consiglio Comunale 26 maggio 2025 n. 69* ai fini dell'approvazione definitiva della variante contestuale (*ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*);

Sez. 2.02 la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento è diventata efficace il *26 maggio 2025*, e pertanto, ai sensi del combinato disposto del *comma 4 dell'art. 13, del richiamato Testo Unico Espropri*, nonché del punto 7 del dispositivo della *deliberazione di Consiglio Comunale 10 marzo 2025 n. 38*, il termine per emettere il decreto ex art. 22 dello stesso testo unico è stato stabilito essere il *26 maggio 2030*;

Sez. 2.03 con relazione dell'Ufficio Espropri Comunale, trasmessa con e-mail istituzionale all'ufficio proponente e al sottoscritto il 2 agosto 2025, poi re-inviata, ai fini dell'acquisizione, **al protocollo n. 87366 del 10 agosto 2025**, sono stati determinati, in via d'urgenza, i valori venali dei terreni da espropriare.



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

Art. 3. Di determinare ed approvare in via d'urgenza, *ai sensi dell'art. 22-bis, secondo paragrafo del comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*, le indennità provvisorie d'esproprio unitarie per singola destinazione urbanistica, così come indicate nelle premesse;

Sez. 3.01 stabilendo che siano applicate ad ogni terreno da espropriare, nei limiti della porzione con destinazione urbanistica attuale corrispondente e rilevata nel *Sistema Integrato Territoriale* del Comune di L'Aquila, fatte salve le eccezioni che seguono.

Art. 4. Di stabilire, rispetto all'elenco dei terreni da espropriare indicati nel piano particellare d'esproprio approvato con il *Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.)*, nonché rispetto alla modalità di determinazione dei valori di ogni terreno stabilita all'articolo precedente, le eccezioni che seguono.

Sez. 4.01 È esclusa dal presente decreto, con le motivazioni di cui in premessa ed in considerazione del riscontro *prot. 82758 del 30 luglio 2025*, l'occupazione preordinata all'esproprio del terreno di cui al *mappale n. 737 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila*, già inserito nel piano particellare d'esproprio approvato con il P.F.T.E..

Sez. 4.02 Per quanto al terreno iscritto al N.C.T., *mappale n. 402 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila*, intestato:

1. al Comune di L'Aquila concedente;
2. a diversi livellari, o comproprietari con quota imprecisata;

l'offerta rimane quella di 9,00 euro al metro quadrato indicata nel piano particellare d'esproprio, ed in questa sede se ne prende atto solo ed esclusivamente.

L'offerta stessa, in tale misura, in mancanza di trasmissione di atti che qualifichino la tipologia di diritto di livello, oltre che l'esistenza giuridica attuale del diritto in capo agli intestatari catastali, fatte salve comunque ulteriori diverse successive determinazioni, potrebbe essere depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Sez. 4.03 Per quanto al terreno iscritto al N.C.T., *mappale n. 383 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila*, intestato alla Provincia di L'Aquila, pur procedendo all'occupazione dello stesso, allo stato non è prevista offerta di indennità d'esproprio, in quanto l'ufficio proponente ha l'intenzione di perseguire l'applicazione *dell'art. 5, ultimo paragrafo, dell'Accordo di Programma* citato nelle premesse, giusta precedente nota 70838 del 27 giugno 2025 di comunicazione/notifica dell'atto che ha approvato il progetto comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento in oggetto.

Sez. 4.04 Per quanto al terreno iscritto al N.C.T., *mappale n. 5296 del foglio 80 del comune censuario di L'Aquila*, condivise le valutazioni dell'Ufficio Espropri Comunale in ordine all'edificabilità di fatto, anche in considerazione degli accertamenti che è stato possibile fare nella presente fase della procedura espropriativa, **è di euro 53,00 al metro quadrato l'indennità unitaria** riferita alla porzione di terreno destinata a "*Zona di ristrutturazione*" ex art. 7 delle N.T.A. del "*Piano di Recupero di viale della Croce Rossa*"; fatta salva ogni altra documentazione probante che l'espropriando dovesse far pervenire all'ufficio procedente nel prosieguo della procedura espropriativa d'urgenza *ex art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*.



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

Art. 5. Per tutti i beni immobiliari elencati nel seguito, iscritti al N.C.T., comune censuario di L'Aquila:

Unità negoziale												ESPROPRIO MQ.	INDENNITA' offerta
				Porz.	QUALITA'	CL.	SUPERFICIE			RENDITA €			
	Fog.	Mapp.	Sub.				Ha	a	ca	domenicale	agrario		
1	80	2270		1	SEMINATIVO	2	0	10	0	3,10	2,32	1000,00	21.500,00 €
2	80	2301		1	SEMINATIVO	5	0	5	35	0,28	0,41	535,00	9.897,50 €
3	80	2330		1	SEMINATIVO	2	0	15	20	4,71	3,53	1520,00	117.134,24 €
	80	2331		1	SEMINATIVO	2	0	15	20	4,71	3,53	1520,00	
	80	399		1	SEMINATIVO	2	0	15	20	4,71	3,53	1520,00	
4	80	383		1	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0	34	96	0,18	0,18	3496,00	0,00 €
5	80	402		1	SEMINATIVO ARBORATO	5	0	18	70	0,97	0,97	1870,00	16.830,00 €
6	80	405		1	SEMINATIVO	3	0	15	50	3,20	3,20	1550,00	31.471,29 €
7	80	406		1	MANDORLETO	1	0	3	30	0,68	0,17	330,00	3.135,63 €
8	80	407		1	SEMINATIVO	3	0	20	40	4,21	4,21	2040,00	46.138,60 €
	80	408		1	MANDORLETO	2	0	4	46	0,46	0,18	446,00	
9	80	409		1	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0	3	60	0,02	0,02	360,00	49.351,48 €
	80	410		1	SEMINATIVO	3	0	19	10	3,95	3,95	1910,00	
10	80	414		1	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0	11	30	0,06	0,06	1130,00	36.339,67 €
11	80	5296		1	MANDORLETO	2	0	14	37	1,48	0,59	1437,00	114.151,63 €
	80	546		1	MANDORLETO	2	0	5	21	0,54	0,21	521,00	
	80	943		1	SEMINATIVO	3	0	14	34	2,96	2,96	1434,00	
12	80	737		1	INCOLTO PRODUTTIVO	2	0	1	40	0,01	0,01	140,00	0,00 €
13	80	403		1	MANDORLETO	1	0	5	0	1,03	0,26	500,00	5.700,00 €
													451.650,04 €

Ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

È PRONUNCIATA L'OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIO A FAVORE

del Comune di L'Aquila con sede in L'Aquila, C.F. 80002260770, e

CONTRO

i soggetti identificati nell' "Allegato 1 – Privacy", contenente i dati soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 6. Di approvare contestualmente l' "Allegato 1 – Privacy", parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente dati soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, dei destinatari del presente atto, nel quale sono riportate, in applicazione dei precedenti articoli, le indennità provvisorie d'esproprio proposte per ogni terreno da espropriare e per ogni proprietario catastale.



Art. 7. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione in via d'urgenza dell'indennità provvisoria per l'esproprio dei beni sopra descritti e definita anch'essa secondo quanto indicato nel precedente art. 7 e nell' "Allegato 1 – Privacy" è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui *al comma 6, dell'articolo 20 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.*

Art. 8. Il presente decreto sarà incluso nella raccolta dei decreti del Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di L'Aquila, con estremi e data di emissione indicati in epigrafe, sarà pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale e notificato alle parti espropriande a spese di questo Ente.

Art. 9. L'Ufficio Espropri Comunale di questa Autorità Espropriante, beneficiaria dell'espropriazione, provvederà a pubblicare il presente atto:

1. nel testo integrale all'Albo Pretorio Comunale;
2. nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 10. L'eventuale registrazione e trascrizione del presente atto avverranno a cura del beneficiario dell'esproprio; in ordine all'esenzione dall'imposta di bollo degli atti afferenti e collegati a procedura espropriativa, al presente decreto si applicano i benefici fiscali *ex art. 22 della tabella All. B. al d.P.R. 642/1973.*

Art. 11. Il Conservatore dei Registri Immobiliari è esonerato da ogni responsabilità in merito alla trascrizione del presente decreto, qualora la stessa fosse richiesta.

Art. 12. L'Ufficio Espropri di questa Autorità espropriante, beneficiaria dell'espropriazione, provvederà a notificare il presente decreto ai sensi *dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 3 marzo 2010*, ovvero per raccomandata con ricevuta di ritorno, o per PEC.

Art. 13. L'esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui *all'art. 24 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327* e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

Art. 14. Al presente atto sono allegati, quali parti integranti e sostanziali:

1. l' "Allegato 1 – Privacy" descritto sopra;
2. la mappa catastale individuante i terreni da occupare.

Fanno, altrettanto, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non allegate ma agli atti del procedimento:

3. la relazione di stima del valore venale dei terreni per la determinazione in via d'urgenza dell'indennità provvisoria d'esproprio *ex art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e ss.mm.ii.*, acquisita al prot. 87366 del 10 agosto 2025, descritta in precedenza;
4. la relazione di stima integrativa/correttiva della precedente acquisita al prot. 87367 del 10 agosto 2025, descritta in precedenza.

Art. 15. Il presente atto amministrativo, di estremi e data di emissione indicati in epigrafe, immediatamente esecutivo, potrà eventualmente essere impugnato con ricorso al Tribunale



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

e del Settore Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio
ordinario e post sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro

arch. Vincenzo Tarquini

(firma digitalmente)

Allegati per Decreto di Occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio - Registro dei decreti del Dirigente dell'Ufficio Espropri n. 1 del 11 agosto 2025

Allegato mappa catastale

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-09-26/allegato-mappacat-pdf.pdf>

Hash: 241e92a0f177b68ce959c74dda2c9776

COMUNE DI SAN SALVO (CH)

Avviso asta pubblica per vendita

“Terreno di proprietà Comunale in Via Trignina”

Prezzo base d’asta euro 6.646,20

Termine presentazione offerta

Da far pervenire presso l’ufficio protocollo

Entro il 14/10/2025 ore 13:00

Testo integrale del bando e allegati

scaricabili sul sito

www.comune.sansalvo.ch.it





COMUNE DI SCAFA

Cap.65027 - Prov. Pescara
P.IVA 00208610683 - Cod.Fisc.81000070680
Tel. 085 8541226 - Fax 085 8543155
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

AREA TECNICA

MESSA IN SICUREZZA E VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI SCAFA. CUP: D47H23001510001.

Approvazione del P.F.T.E. ai sensi del D.Lgs. 36/2023 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

AVVISO

L'ufficio delegato per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità

RENDE NOTO

che con **Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30.06.2025** è stato approvato il P.F.T.E. dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA E VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI SCAFA" ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 5 e 6 del D.L. 91/2014 convertito con L. 116/2014 è stata disposta la localizzazione dell'opera pubblica nello strumento urbanistico del Comune di Scafa (PE) con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate e dichiarazione di pubblica utilità.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 43 c. 2 della L.R. 11/1999.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Loreta TERZINI
(firmato digitalmente)



IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA FISSO A TERRA DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 999,44 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO (CH)

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Abruzzo dei dati relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata per impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.Lgs. 190/2024

Il sottoscritto DANIELE BRACCIA in qualità di Amministratore Unico della Società START ENERGY S.r.l. con sede a SANT'EUSANIO DEL SANGRO (CH), VIA CASTELLATA, 16, 66037 (C.F./P.IVA 02670410691)

RENDE NOTO

Procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del DLgs. 28/2011 è stata presentata il 12/05/2025 presso il Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) (Protocollo n. 3159 del 12/05/2025);

La PAS ha per oggetto la **realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra della potenza complessiva di 999,44 kW e relative opere di connessione e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH)**

In conformità all'art.6 del D.lgs. 28/2011, è stata depositata la dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La realizzazione ed esercizio di un nuovo dell'impianto fotovoltaico a terra avente potenza di 999,44 kWp rientrante nelle casistiche elencate nell'allegato B lettera D del D.L. 190 del 25/11/2024, da ubicarsi nel Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) località Castello, al Foglio 13 Mappale 105 e 4039. L'intervento in progetto prevede l'installazione a terra di 1612 pannelli fotovoltaici aventi una potenza di picco ciascuno pari a 620 Wp;

Gli elaborati depositati unitamente alla dichiarazione sopra richiamata sono:

- 1) Istanza PAS;
- 2) Soggetti Coinvolti PAS;
- 3) Modello Info Impianto;
- 4) Diritti di segreteria Comune di Sant'Eusanio del Sangro;
- 5) Comunicazione rifiuti C&D;
- 6) Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo;
- 7) Relazione Geologica del sito;
- 8) Relazione Tecnica generale;
- 9) Relazione di compatibilità ambientale;
- 10) Mappa e visura catastale;
- 11) Inquadramento territoriale su CTR;

- 12) Inquadramento territoriale su Ortofoto;
- 13) Stralcio catastale;
- 14) Carta del Vincolo Idrogeologico e Forestale;
- 15) Tavola dei vincoli SIC, ZPS e Aree protette;
- 16) Stralcio Piano Regionale Paesistico P.R.P.;
- 17) Stralcio PAI – carta Geomorfologica;
- 18) Stralcio PAI – carta del Rischio;
- 19) Stralcio PAI – carta della Pericolosità;
- 20) Sistema delle conoscenze condivise: Vincolo Archeologico e Paesaggistico;
- 21) Tavola di Intervisibilità tra impianti fotovoltaici esistenti;
- 22) Progetto Architettonico, sistema di drenaggio, pianta e sezione;
- 23) Particolari costruttivi impianto;
- 24) Particolari costruttivi cabina;

Tutta la documentazione della PAS ed i relativi atti di assenso alla costruzione dell'impianto sono consultabili presso il Comune di Sant'Eusanio del Sangro (CH) con i riferimenti dei protocolli citati.

La pubblicazione è effettuata ai sensi del D.Lgs. 190/2024, **al fine di attestare la sussistenza del titolo autorizzativo.**

Sant'Eusanio del Sangro 16/09/2025

FIRMA



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it